

RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante



Ordinanza

concernente i certificati attestanti l'avvenuta vaccinazione anti-COVID-19, la guarigione dalla COVID-19 o il risultato di un test COVID-19

(Ordinanza sui certificati COVID-19)

Modifica del 2 febbraio 2022

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L'ordinanza del 4 giugno 20211 sui certificati COVID-19 è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 1 e 1bis

- ¹ I Cantoni e il medico capo dell'esercito provvedono affinché, nei seguenti casi, le richieste di emissione di certificati di vaccinazione COVID-19 o di certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all'articolo 16 capoverso 1 lettera a siano elaborate anche se a tal fine non è disponibile né una cartella clinica né documentazione primaria presso un emittente di cui all'articolo 6:
 - a. per una vaccinazione ricevuta in Svizzera o una guarigione avvenuta in Svizzera attestabile mediante un'analisi di biologia molecolare;
 - b. per una vaccinazione ricevuta all'estero o una guarigione avvenuta all'estero attestabile mediante un'analisi di biologia molecolare per i gruppi di persone seguenti:
 - 1. cittadini svizzeri,
 - stranieri autorizzati a entrare in Svizzera secondo l'articolo 4 dell'ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020² e che rendono verosimile che stanno pianificando di entrare in Svizzera o si trovano già in Svizzera.

¹bis I Cantoni provvedono affinché siano elaborate le richieste di emissione di un certificato di guarigione dalla COVID-19 di cui all'articolo 16 capoverso 1 lettera b per le persone che hanno ricevuto una decisione di isolamento sulla base di un test rapido

¹ RS **818.102.2**

2022-0293 RU 2022 60

² RS **818.101.24**

per il SARS-CoV-2 per uso professionale di cui all'articolo 24*a* capoverso 1 dell'ordinanza 3 COVID-19.

Art. 8 cpv. 1

¹ Per emettere i certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all'articolo 16 capoverso 1 lettera a nell'ambito di una procedura automatizzata, i Cantoni possono permettere di consultare le informazioni sulla guarigione del richiedente nel sistema d'informazione di cui all'articolo 60 della legge del 28 settembre 2012³ sulle epidemie e di confrontarle con quelle contenute nella richiesta.

Art. 16 cpv. 2 frase introduttiva e lett. a

- ² Una richiesta di emissione di un certificato COVID-19 di cui al capoverso 1 lettera a per una guarigione avvenuta all'estero deve comprendere la seguente documentazione:
 - a. attestazione di un risultato positivo di un'analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS-CoV-2, contenente le seguenti indicazioni:
 - 1. cognome, nome e data di nascita del richiedente,
 - data e ora del prelievo del campione,
 - nome e indirizzo del centro di test o dell'istituzione che ha effettuato il test;

II

La presente ordinanza entra in vigore il 3 febbraio 2022 alle ore 00.004.

2 febbraio 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

³ RS **818.101**

Pubblicazione urgente del 2 febbraio 2022 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).